

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Elezioni Amministrative – Si vota domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013</b>	<b>2</b>
<b>Conferenza unificata: Approvato il Fondo nazionale per le politiche sociali e per le non autosufficienze</b>	<b>3</b>
<b>Ministero del lavoro e delle politiche Sociali: DURC e posizione irregolare di un socio di società di capitali</b>	<b>3</b>
<b>Ministero del lavoro: Erogazione contributo ai Comuni per i Lavori Socialmente Utili (LSU)</b>	<b>4</b>
<b>Lotta alla corruzione ed alla illegalità: Approvato il “Freedom Act” che impone la completa accessibilità di incarichi, stipendi e redditi di politici e dirigenti pubblici</b>	<b>4</b>
<b>Garante della Privacy: divieto di annotazioni sulle attestazioni di stato civile e divieto di pubblicazione sul web di dati sulla salute</b>	<b>6</b>
<b>Comunicazioni relative all’utilizzo di contratti di lavoro flessibile – Obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica</b>	<b>6</b>
<b>CIVIT: “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013” – Pubblicata la delibera n. 6 del 17 gennaio 2013</b>	<b>7</b>

## **Elezioni Amministrative – Si vota domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013**

Il Ministro dell'interno ha fissato per i giorni di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013 la data per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013.

I Comuni che andranno al voto nella prossima tornata di maggio sono 673 (i cui Consigli Comunali sono stati eletti nella tornata del 2008) cui potrebbero aggiungersi i comuni i cui consigli comunali che dovessero essere sciolti entro la fine di febbraio.

Per quanto riguarda le Province, non si andrà al voto poiché è previsto il loro commissariamento. Saranno commissariate le province di Agrigento, Ancona, Asti, Belluno, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Como, Enna, Foggia, Genova, La Spezia, Massa Carrara, Messina, Palermo, Ragusa Roma, Trapani, Varese, Vibo Valentia e Vicenza

In questa tornata elettorale si applicheranno le disposizioni previste in materia di riduzione del numero di consiglieri ed Assessori, secondo la seguente tabella:

popolazione	n. consiglieri	n. assessori
Oltre 1 milione di ab.	48	12
Oltre 500 mila ab.	40	11
Oltre 250 mila ab.	32	9
Oltre 100 mila ab.	32	9
Oltre 30 mila ab.	24	7
Oltre 10 mila ab.	16	5
Oltre 5 mila ab.	10	4
Oltre 3 mila ab.	7	3
Oltre mille ab.	6	2
Meno di mille ab.	6	Non sono previsti assessori, le Competenze rimangono Sindaco che nomina un vicesindaco tra i consiglieri

## **Conferenza unificata: Approvato il Fondo nazionale per le politiche sociali e per le non autosufficienze**

La Conferenza unificata Stato Regioni del 24 gennaio 2013 ha approvato la proposta di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze che la legge di stabilità per il 2013 ha destinato alla spesa sociale delle regioni e degli enti locali.

Le somme stanziare prevedono:

- 275 milioni a favore del Fondo per le non autosufficienze con priorità per gli interventi a favore di persone con disabilità gravissime, inclusa la SLA e per il sostegno e la cura domiciliare con una presa in carico integrata socio-sanitaria;
- 300 milioni, correlati alla spesa per gli obiettivi finalizzati a sostenere i bisogni essenziali.

## **Ministero del lavoro e delle politiche Sociali: DURC e posizione irregolare di un socio di società di capitali**

Con risposta ad interpellato del 24 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro affronta la questione della posizione irregolare di un socio di società di capitali :

La domanda è la seguente:

In caso di richiesta di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che preveda la verifica della posizione ai fini degli obblighi contributivi previdenziali nei confronti dell'INPS di una società di capitali, la stessa deve essere effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci ? e, in tal caso, in presenza di eventuali pregresse irregolarità contributive, deve essere negata la regolarità contributiva della società ? .

Al riguardo, il Ministero precisa che in merito alle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale "perfetta" e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.

Ciò in considerazione del fatto che, nelle società di capitali, l'irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci non può rilevare ai fini dell'accertamento dell'irregolarità delle stesse società che, in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono essere chiamate a rispondere delle irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci.

Le società di capitali, infatti, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio. Ne deriva che sul patrimonio sociale non possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e, al contempo, i creditori sociali non possono escutere il patrimonio personale dei soci.

La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del DURC che sia richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società di capitali nella quale la stessa posizione è rivestita.

Tale verifica appare invece necessaria in caso di società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione.

Pertanto, che nell'ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del DURC.

Le risposte agli interPELLI possono essere consultate su:

[http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130123\\_Interpello.htm](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130123_Interpello.htm)

### **Ministero del lavoro: Erogazione contributo ai Comuni per i Lavori Socialmente Utili (LSU)**

Il Ministero del lavoro rende noto che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, già ammessi al finanziamento ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e ss. mm. e ii., per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, possono presentare domanda per l'erogazione del relativo contributo annuale - entro il 30 settembre - utilizzando il nuovo modello reperibile, nella sezione dedicata, al link: [http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130121\\_LSU.htm](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130121_LSU.htm)

### **Lotta alla corruzione ed alla illegalità: Approvato il “Freedom Act” che impone la completa accessibilità di incarichi, stipendi e redditi di politici e dirigenti pubblici**

Nella seduta del 22 gennaio 2013, il Consiglio dei Ministri ha esaminato un decreto legislativo di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 2012”

Il provvedimento riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA e introduce alcune sanzioni per il mancato rispetto.

In sintesi, i punti principali del provvedimento:

*dal sito del governo*

1. viene istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
2. viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
4. si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
5. si prevede che il principio della massima pubblicità dei dati rispetti le esigenze di segretezza e tutela della privacy. Il provvedimento stabilisce che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e possono essere trattati in modo da consentirne l'indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. È previsto l'obbligo di pubblicazione dei dati sull'assunzione di incarichi pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni.
6. viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
7. si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).
8. si stabilisce la durata dell'obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).
9. si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione - "Amministrazione trasparente" - nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
10. viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
11. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA.

## **Garante della Privacy: divieto di annotazioni sulle attestazioni di stato civile e divieto di pubblicazione sul web di dati sulla salute**

Sul sito del Garante della privacy, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2193919> è possibile consultare due interessanti pronunce in relazione all'utilizzo di dati sensibili da parte della PA.

In particolare il Garante si è espresso sul contenuto delle attestazioni di stato civile (riferita ad una persona adottata) che devono essere rilasciate con la sola indicazione del nuovo cognome e senza l'annotazione della sentenza di adozione.

Ricorda, il Garante, che le notizie sullo stato di adozione di una persona possono essere fornite da un ufficiale pubblico solo su espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

In relazione invece alla pubblicazione sul web dei dati connessi allo stato di salute, il garante è intervenuto nei confronti di un Comune e di una ASL.

Per quanto riguarda il Comune la segnalazione riguardava il fatto che sul sito dell'ente era liberamente consultabile un allegato al Piano comunale di protezione civile contenente l'elenco delle persone non autosufficienti che abitano da sole o con altri inabili. Nell'allegato erano riportati in chiaro il nome e cognome, la sigla della disabilità oppure la sua indicazione per esteso (es. non vedente) e in alcuni casi anche la data di nascita e/o l'indirizzo della persona non autosufficiente.

Sul sito della Asl invece, nella sezione dedicata all'albo pretorio, erano presenti le determinazioni con le liquidazioni degli indennizzi per patologie contratte per cause di servizio, rimborsi per spese sanitarie (anche a favore di trapiantati o di persone affette da determinate patologie), che riportavano in chiaro il nominativo e/o il codice fiscale degli interessati o dei familiari che avevano beneficiato dei rimborsi.

Alle due amministrazioni è stato prescritto di conformare la pubblicazione on line di atti e documenti alle disposizioni contenute nel Codice privacy e nelle Linee guida del 2 marzo 2011, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione di dati sulla salute.

## **Comunicazioni relative all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile – Obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in riferimento agli adempimenti relativi all'ex articolo 36, comma 3, del dlgs 165/2001 e all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012, rende noto che è in corso di implementazione un sistema di rilevazione telematica dei dati che sarà reso accessibile sul sito istituzionale del Dipartimento medesimo nella prima settimana del mese di marzo 2013.

L'obbligo previsto per i destinatari delle predette disposizioni di legge, pertanto, potrà essere assolto con l'inserimento dei dati on-line. Nelle more, non è necessario inviare comunicazioni per posta elettronica o in formato cartaceo, in quanto le informazioni potranno essere elaborate solo con strumenti informatici.

Sarà predisposta, entro la prima settimana del mese di marzo 2013, apposita circolare esplicativa della normativa in oggetto in merito ai destinatari, alle informazioni da comunicare e ad ogni altra istruzione relativa all'adempimento previsto.

Nel frattempo, eventuali quesiti, utili ai fini dell'elaborazione della circolare esplicativa, potranno essere indirizzati al seguente indirizzo di posta elettronica [segreteriaurcc@funzionepubblica.it](mailto:segreteriaurcc@funzionepubblica.it)

<p><b>CIVIT: “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013” – Pubblicata la delibera n. 6 del 17 gennaio 2013</b></p>
---

Sul sito della CIVIT - <http://www.civit.it/?p=7196> è possibile consultare la deliberazione n. 6 del 17 gennaio 2013 concernente le linee guida per la gestione del ciclo delle performance ed il calendario degli adempimenti per il 2013.

La delibera, è rivolta specificamente alle amministrazioni indicate nell'art. 2 del D. Lgs. n. 150/2009. Per quanto riguarda Regioni ed Enti Locali, la delibera è applicabile nei limiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 150/2009 (dunque non rappresentano un obbligo).

La delibera in oggetto focalizza l'attenzione sugli elementi chiave del ciclo della *performance*, sia in termini di contenuto dei documenti relativi al ciclo, sia in termini di funzionamento del sistema e dei soggetti coinvolti.

Le finalità perseguite sono:

- ❖ fornire indicazioni utili a realizzare un migliore collegamento tra ciclo della *performance* e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti;
- ❖ promuovere un ciclo della *performance* “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla *performance*, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente all'adozione del relativo Piano, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione;

- ❖ garantire una migliore fruibilità all'esterno delle informazioni prodotte e una migliore comparabilità della *performance* delle amministrazioni, anche tramite l'utilizzo delle potenzialità derivanti dall'avvio del portale della trasparenza;
- ❖ consentire una effettiva valutazione della efficacia, efficienza ed economicità dell'attività delle pubbliche amministrazioni ai fini della erogazione dei servizi pubblici destinati direttamente o indirettamente a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Bergamo, 28 gennaio 2013

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord